

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto, al comma 475, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 10 milioni di euro e, al comma 480, l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (le cui competenze sono state assunte nel Governo in carica dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali) di un regolamento con il quale sono stabilite le norme di attuazione del Fondo medesimo.

Successivamente, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha stabilito, all'articolo 2, commi 5 *quinquies* e 5-*sexies*, che le sanzioni pecuniarie irrogate per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo.

In attuazione della predetta disposizione legislativa è stato predisposto l'allegato schema di regolamento ministeriale, del quale si illustrano, di seguito, i punti salienti.

2. All'art. 1 è previsto che destinatari degli interventi sono i soggetti che, alla data di presentazione della domanda di sospensione delle rate di mutuo, sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

All'art. 2 vengono previsti i requisiti e le condizioni per poter accedere alle agevolazioni. In particolare, al comma 1 è stabilito che i beneficiari devono essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno e possedere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 30 mila euro. Al comma 3 sono indicati gli eventi al verificarsi dei quali è subordinata l'ammissione al beneficio (perdita del posto di lavoro, morte o non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, spese mediche, spese per interventi edilizi e aumento abnorme della rata di mutuo)

L'art. 3 prevede che il Fondo rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca e gli oneri finanziari in misura pari alla quota interessi (al netto dello spread) delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario.

All'art. 4 vengono disciplinate le modalità di presentazione delle domande alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

All'art. 5, ai commi 1 e 3, è previsto che l'Amministrazione attuatrice dell'intervento è il Dipartimento del tesoro, il quale si avvale della prestazione di una società a capitale interamente pubblico alla quale vengono affidate le seguenti attività: gestione del sito internet, esame della documentazione trasmessa dalle banche, rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari. Al comma 4 è previsto che per l'esecuzione delle attività il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione da parte del gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici e definite le forme di vigilanza sull'attività del gestore. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo.

L'art. 6 delinea le varie fasi del procedimento di ammissione al beneficio. La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificata la completezza e la regolarità formale, accede al sito internet dedicato e chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base del periodo di sospensione chiesto dal beneficiario stesso, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione. Il gestore, accertata la sussistenza dei presupposti, rilascia il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo, imputando alle disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari. Acquisito il nullaosta, la banca comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo. Una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca comunica al gestore l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.

L'art. 7 prevede che eventuali provvedimenti di revoca delle agevolazioni sono adottati dal gestore, il quale provvede anche al recupero delle somme non dovute nei confronti dei beneficiari.

L'art. 8, comma 1, infine, prevede che le risorse del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al gestore e da questi utilizzato per le finalità previste dal regolamento in oggetto, secondo le modalità indicate nel disciplinare.